#### **ARPAE**

## Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3030 del 21/06/2019

Oggetto Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla

ITALIAN BIO BUBBLES SRL per produzione prodotti da forno surgelati, sito in Comune di Castel Maggiore, via

Di Vittorio, 13-B.

Proposta n. PDET-AMB-2019-3089 del 21/06/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



#### ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

#### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ITALIAN BIO BUBBLES SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione prodotti da forno surgelati, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Di Vittorio, 13/B.

#### Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società ITALIAN BIO BUBBLES SRL (C.F. e P.IVA 03459451203) per l'impianto destinato ad attività di produzione prodotti da forno surgelati, sito in Comune di Castelmaggiore, via Di Vittorio, 13/B. che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali, meteoriche di dilavamento piazzali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup> {Soggetto competente ARPAE AACM di Bologna}.

    Comunicazione in materia di acustica<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
- 5. Obbliga la società ITALIAN BIO BUBBLES SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### Motivazione

- La società ITALIAN BIO BUBBLES SRL (C.F. e P.IVA 03459451203) con sede legale in Comune di Castel Maggiore, via Bonazzi, 2, per l'impianto sito in Comune di Castel Maggiore, via Di Vittorio, 13/B, ha presentato, nella persona di Davide Manfrini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Unione Reno Galliera in data 16/04/2019 (Prot. n. 22883) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 23079 del 17/04/2019 (pratica SUAP n. 33428/22883/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2019 al PG/2019/62440 e confluito nella **Pratica SINADOC 15058/2019**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n.28684 del 15/05/2019, pervenuta agli atti di

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in data 15/05/2019 al PG 2019/78527, ha trasmesso integrazioni volontarie pervenute dalla ditta richiedente.

- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 13/06/2019, PGBO/2019/93229, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 33365/2019 del 18/06/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 18/06/2019 al PG/2019/96350, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di Castel Maggiore ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:
  - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e reflue di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 156,00.
  - Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 26,00 non dovuti in quanto matrice non prevalente.
  - Allegato C matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/06/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Stefano Stagni<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.



### Autorizzazione Unica Ambientale Impianto ITALIAN BIO BUBBLES SRL Comune di Castel Maggiore (BO), via Di Vittorio, 13/B

#### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento" provenienti dall'attività di produzione prodotti da forno surgelati.

#### Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Maggiore, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 53807 del 30/05/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/05/2019 al PGBO/2019/85937. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

-----

Pratica Sinadoc 15058/2019

Documento redatto in data 20/06/2019



#### **Autorizzazione Unica Ambientale**

#### ITALIAN BIO BUBBLES Srl - Comune di Castel Maggiore - via G. Di Vittorio n° 13/B

#### **ALLEGATO B**

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di laboratorio di produzione prodotti da forno surgelati svolta dalla società ITALIAN BIO BUBBLES Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via G. Di Vittorio n° 13/B. Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente al

1. La società ITALIAN BIO BUBBLES Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

punto 8 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g:

**EMISSIONE E1** 

PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA Nº 1

**EMISSIONE E2** 

PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA N° 2

**EMISSIONE E3** 

PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA N° 1

**EMISSIONE E4** 

PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA N° 2

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di farina pari a 1500 kg, relativo a ciascun laboratorio di lavorazione;
- Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 300 kg/giorno;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico, movimentazione, produzione impasti di farine ed altri prodotti di origine vegetale per la produzione di pane, pasticceria e affini, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm³
----------------	----	--------

- Gli effluenti provenienti dalla cottura di pane, pasticceria e affini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.
- I consumi di farina devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO			
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)	
	Farina		
	Legno vergine (forno a legna)		
	Altro		
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese	
	Forno		
	altro		
Note			

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra e dall'eventuale forno alimentato a legno vergine mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ITALIAN BIO BUBBLES Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- 5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.



# Autorizzazione Unica Ambientale Impianto ITALIAN BIO BUBBLES SRL Comune di Castel Maggiore (BO), via Di Vittorio, 13/B

#### ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

#### Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **ITALIAN BIO BUBBLES SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Maggiore.

Visto che il Comune di Castel Maggiore non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 13/03/2019 dagli ingegneri Agresta Roberto, Fanti Mirco, Ricciardelli Lisa in qualità di tecnici in acustica iscritti all'Albo incaricato dalla società Nier Ingegneria SPA relativamente all'impianto in oggetto.

#### Prescrizioni

- La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà
  provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di
  quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice
  impatto acustico.
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 15058/2019

Documento redatto in data 20/06/2019





Prot. n. 35365

Pratica 33428/22883/2019

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Italian Bio Bubbles srl con sede in Castel Maggiore (BO) in Via C. Bonazzi n. 2 - P.I. 03459451203

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/04/2019, Prot. n. 22883, dal Sig. Manfrini Davide - C.F. MNFDVD70A22A944P in qualità di legale rappresentante della ditta Italian Bio Bubbles srl per lo stabilimento sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via G. di Vittorio n. 13/B ove viene esercitata l'attività di laboratorio di produzione di prodotti da forno surgelati;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati acquisiti i pareri di:

- Comune di Castel Maggiore che con nota prot n. 15802 del 11/06/2019 (Prot. SUAP n. 34554 del 13/06/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "dal punto di vista urbanistico/edilizio non si individuano motivi ostativi al rilascio dell'AUA";
- Hera S.P.A. che con nota prot n. 53807 del 30/05/2019 (Prot. SUAP n. 31242 del 30/05/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
  - o vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle acque:
    - reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
    - meteoriche di dilavamento non contaminate (coperto e aree di transito);
    - reflue di tipo industriali cosi come in precedenza identificate nello punto di scarico parziale individuato a valle del trattamento del locale "lavaggio attrezzature":
  - o le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 -





colonna scarichi in rete fognaria <u>con deroga per il parametro "Tensiattivi totali" pari</u> 20 mg/l;

- la deroga, che avrà validità fino a dicembre 2020, comporterà per il proponente l'istanza la realizzazione di almeno 3 controlli annuali con prelievo di campioni medi della durata di tre ore e la determinazione dei seguenti parametri analitici:
  - pH;
  - COD;
  - BOD5:
  - SST;
  - Grassi e Oli animali e vegetali;
  - Tensioattivi totali;

al fine di disporre di elementi per l'eventuale riclassificazione dello scarico che avverrà entro la data termine della deroga;

- tale documentazione analitica dovrà essere trasmessa, una volta disponibile, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
  - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n. 286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;





- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
   La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- o il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità (prelievi idrici da acquedotto, superficie scolante e indice di piovosità) delle acque reflue scaricate in fognatura;
- o per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE** - **Servizio Territoriale** - **Distretto Urbano** che con nota prot n. 93229 del 13/06/2019 (Prot. SUAP n. 34543 del 13/06/2019) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "...sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di marzo 2019, redatto dallo studio "Nier Ingegneria S.p.A." a firma di TT.CC.A.A ... tenuto conto che l'unico ricettore che presenta potenziali superamenti della soglia di applicazione del criterio differenziale è il





ricettore "A" che tuttavia non risulta essere classificabile come ambiente abitativo ai sensi della definizione della L. 447/95, si ritiene che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice rumore";

#### Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

#### Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 4 del 13/05/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 27449 del 13/05/2019;

si esprime, <u>per quanto di competenza</u>, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici), meteoriche di dilavamento non contaminate (coperto e aree di transito) e reflue di tipo industriali;
- 2. Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 18/06/2019

## II Responsabile SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche Ing. Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.